

Comune di Alice Superiore



PIANO DEL COLORE E DELL'ARREDO URBANO PER L'ABITATO DI ALICE SUPERIORE

Norme di Attuazione

Committente:

Comune di Alice Superiore

Piazza A. Olivetti, 1 - 10010

Alice Superiore (TO)

..... 3
..... 3

Professionista incaricato:

Arch. Elisa D'Agostino

Via Circonvallazione Ovest, 3

10131 Borgomasino (TO)

..... 3
..... 4
..... 4

Collaboratore alla progettazione:

ARCHIVA S.r.l.s.

Corso Stati Uniti 35,

10129 Torino

..... 4
..... 5
..... 5
..... 6

ART. 10 Criteri per conservare, ripristinare e valorizzare il valore documentario e identitario degli edifici degli Ambiti del Centro Storico 6

ART. 11 Unità minime di intervento.....	7
ART. 12 Iter procedurale.....	7
ART. 13 Il Modulo Colore.....	8
ART. 14 Il Verbale Colore	8
Art. 15 Gli oggetti della scena urbana	8
Art. 16 Indicazioni per gli elementi tecnologici.....	8
Art. 17 Indicazioni per la corretta collocazione della segnaletica e delle affissioni	9
Art. 18 Indicazioni per la corretta manutenzione delle fontane	9
Art. 19 Tende e tettoie	9
Art. 20 Muretti in pietra e recinzioni.....	9
Art. 21 Indicazioni per gli interventi di manutenzione delle pavimentazioni.....	10
ART. 22 Aggiornamento del Piano del colore e dell'Arredo urbano.....	10

ART. 1 Definizione

Il Piano del colore e dell'arredo urbano è uno strumento atto a riqualificare, valorizzare e conservare l'identità urbana del Comune di Alice Superiore, tramite la regolazione degli interventi di coloritura, pulizia e restauro delle facciate (o parte di esse), nonché tramite la gestione degli interventi di manutenzione degli oggetti della scena urbana.

ART. 2 Obiettivi

1. Valorizzare il paesaggio urbano di Alice Superiore, a partire dai fattori di continuità e leggibilità storica presenti all'interno del tessuto edilizio, supportando un suo sviluppo armonico e coerente.
2. Individuare e porre in valore gli elementi che concorrono a formare la tipicità dell'architettura locale e il linguaggio che essa tramanda.
3. Conservare e tutelare il patrimonio edilizio storico esistente.

ART. 3 Elaborati costituenti il Piano del colore e dell'arredo urbano

R. Relazione Illustrativa

Tav. 1 Quadro Conoscitivo- Progetto del Colore: Ambiti di interesse e obiettivi

Tav. 2 Quadro Conoscitivo- Ricognizione vincoli ricadenti sul territorio comunale

Tav. 3 Quadro Conoscitivo- Analisi del patrimonio edilizio esistente

Tav. 4 Quadro Conoscitivo- Tecniche originarie dei trattamenti di finitura delle facciate

Tav. 4bis Quadro Conoscitivo- Trattamenti di finitura delle facciate: le tecniche della trasformazione (1960-1980)

Tav. 5 Quadro Conoscitivo- Rilievo delle cromie storiche presenti sul territorio

Tav. 6 Quadro Conoscitivo- Modelli cromatici di riferimento: colori rilevati e abbinamenti

Tav. 7 Quadro Conoscitivo- Rilievo dei modelli cromatici

Tav. 8 Quadro Conoscitivo- Analisi mineralogico-petrografiche

Tav. 9 Quadro Conoscitivo- Gli oggetti della scena urbana

Tav. 10 Quadro Propositivo- L'identità del luogo: indicazione di tecniche e metodologie da adottare

Tav. 11 Quadro Propositivo- Recupero delle facciate: indicazioni e prescrizioni specifiche

Tav. 11bis Quadro Propositivo- L'identità del luogo: indicazioni e applicazioni specifiche per le tecniche di finitura della trasformazione degli anni 1960-1980

Tav. 12 Quadro Propositivo- Abaco delle regole per il decoro delle facciate: la tavolozza dei colori

Tav. 13 Quadro Propositivo- Abaco delle regole per il decoro delle facciate: modelli cromatici e abbinamenti

Tav. 14 Quadro Propositivo- Confronto stato di fatto-proposizione

Tav. 15 Quadro Propositivo- Indicazioni e proposte per l'arredo urbano

N.A. Norme di Attuazione

ART. 4 Ambiti di intervento

1. Le disposizioni del presente elaborato trovano attuazione in due tipologie di Ambiti di Interesse: gli **Ambiti del Centro Storico (A)** e gli **Ambiti presentanti caratteri di continuità con il centro storico (B)**.
2. Gli Ambiti del Centro Storico (**A**) corrispondono alle aree del centro storico come da PRG vigente:
 - a) **Ambito A1- Gauna**: centro storico del nucleo di Gauna frazione (*cfr. Tav. 1*);
 - b) **Ambito A2 - Alice**: centro storico di Alice Capoluogo, compresi inoltre gli edifici della Chiesa Parrocchiale di San Martino Vescovo e della casa canonica (*cfr. Tav. 1*).
3. Gli Ambiti presentanti caratteri di continuità con il centro storico (**B**) corrispondono al tessuto edilizio più recente, presentante comunque caratteri costruttivi e percettivi tali per cui si possono considerare in continuità con il nucleo antico:
 - a) **Ambito B1- Gauna**: comprende le aree a Nord del centro storico di Gauna frazione, racchiudendo il perimetro dell'edificato lungo Via Umberto I (*cfr. Tav. 1*);
 - b) **Ambito B2 – Torbiera**: comprende l'area a Ovest del centro storico di Alice lungo la SP 64, fino alla Strada Regione Torbiera (*cfr. Tav. 1*);
 - c) **Ambito B3 – Alice**: comprende l'abitato di Alice lungo la SP 68, dal centro storico fino a Piazza Mattareglio (*cfr. Tav. 1*).
4. Il perimetro degli Ambiti di Interesse è precisato dai seguenti elaborati: *Tav. 1, Ambiti di interesse e obiettivi (scala 1: 5000)*

ART. 5 Tavolozze dei Colori

1. Le indicazioni dei colori per la tinteggiatura contenute nel presente elaborato si risolvono in due *Tavolozze dei Colori*.
2. Le *Tavolozze dei Colori* sono individuate a partire dalle tecniche di finitura impiegate per le facciate presenti e sono funzionali all'obiettivo di gestire l'evoluzione storica che nel tempo ha interessato il Comune di Alice Superiore:
 - a) Tavolozza degli Edifici Storici: è di riferimento per gli edifici conservanti le tecniche di finitura originarie o tecniche similari, al fine di preservare l'integrità dei caratteri identitari.

b) Tavolozza degli Edifici della Trasformazione: considera gli edifici presentanti tecniche di finitura risalenti al periodo compreso tra il 1960 e il 1980 o con tecniche similari, al fine di assicurare un inserimento armonico con il contesto degli interventi di tinteggio sugli edifici presentanti tali tipologie di finitura.

3. I colori indicati nelle Tavolozze sono precisati dai seguenti elaborati: *Tav. 12, Abaco delle regole per il decoro delle facciate: la tavolozza dei colori* e *Tav. 13, Abaco delle regole per il decoro delle facciate: modelli cromatici e abbinamenti*.

ART. 6 Modalità di attuazione

1. Per gli *Ambiti del Centro Storico (A)*, al fine di salvaguardare, conservare e ripristinare l'importante valore storico d'insieme rappresentato dal nucleo antico, sono da considerare strettamente prescrittive le indicazioni degli elaborati *Tav. 12 e 13*, nonché le prescrizioni degli artt. 8, 9, 10; sono da considerarsi di riferimento le indicazioni riportate alle *Tav. 10 e 11*.
2. Per gli *Ambiti presentanti caratteri di continuità con il centro storico (B)*, allo scopo di garantire uno sviluppo armonico del tessuto edilizio e di valorizzare i caratteri presentanti continuità con il Centro Storico, gli edifici compresi in queste aree potranno sì essere tinteggiati anche con colori differenti da quelli indicati, ma sempre nel rispetto dell'armonia con l'intorno.
Sono pertanto da considerarsi prescrittive le indicazioni i cui al seguente art.8, mentre sono di riferimento le indicazioni alle *Tav. 12 e 13*.
Inoltre, nell'eventualità in cui siano presenti edifici storici o presentanti elementi di interesse storico ai sensi dell'art. 11 del DLGS 42/2004, a questi dovranno applicarsi le indicazioni previste per l'area centrale alle *Tav. 12 e 13* e agli artt. 8, 9 e 10, al fine di preservare il loro valore storico-documentario.
3. Tutti gli interventi di colorazione, recupero, restauro e manutenzione delle facciate degli edifici compresi all'interno degli Ambiti di Interesse sono sottoposti ad autorizzazione delle Autorità competenti tramite presentazione di apposita Domanda corredata di Modulo Colore e Verbale Colore (cfr. art. 10).
4. E' da ricordare che per gli edifici classificati come Bene Culturale ai sensi del DLGS 42/2004, art. 10, 11, e 12 (Ex. L 1089/39 e 1497/39), nonché per gli immobili ricadenti all'interno del perimetro di Vincolo Paesaggistico (cfr. *Tav. 2*) ai sensi del DLGS 42/2004, art. 142, comma 1, lettera b "territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi", qualunque tipo di intervento è subordinato all'autorizzazione delle Autorità competenti, nel rispetto delle apposite previsioni di legge.

Art. 7 Modalità di impiego della Tavolozza Colori

1. Il ricorso alla Tavolozza degli Edifici Storici oppure alla Tavolozza degli Edifici della Trasformazione è subordinata alla tipologia di finiture presenti:

a) Finiture originarie: si tratta di intonaco a base di calce, tinteggio a calce, paramento lapideo a vista e tutte quelle tecniche riportate all'interno della *Tav. 3 Quadro Conoscitivo- Tecniche originarie dei trattamenti di finitura delle facciate*. In generale, sono da considerarsi rifiniture originarie tutte quelle non realizzate tramite il ricorso a malte e intonaci cementizi e pitture acriliche.

b) Finiture della trasformazione: sono da considerarsi tutte quelle realizzate tramite il ricorso a malte e intonaci cementizi e pitture acriliche e tutte quelle tecniche riportate all'interno della *Tav. 3bis Quadro Conoscitivo- Trattamenti di finitura delle facciate: le tecniche della trasformazione (1960-1980)*.

2. Alle facciate rifinite con tecniche identificate come originarie si applica la Tavolozza degli Edifici Storici, mentre per le altre tipologie di finitura si ricorre alla Tavolozza degli Edifici della Trasformazione. Qualora sia presente una finitura del *tipo della trasformazione*, ma la finitura originale a base di calce sia ancora leggibile, la scelta è lasciata al progettista, con la cura di evidenziare la fase maggiormente rappresentante l'identità dell'edificio.

3. In sede di valutazione e approvazione della Domanda Colore da parte dell'Autorità Competente può essere richiesta, dall'Autorità stessa, ulteriore documentazione al fine di identificare la finitura presente al momento della presentazione della Domanda.

ART. 8 Criteri generali di attuazione

1. Le prescrizioni contenute in tale articolo sono da ritenersi vincolanti per tutti gli Ambiti di Interesse.
2. Il rilevamento di tracce di finiture storiche o dell'impiego di tecniche originarie determina la procedura di cantiere. Costituisce infatti il riferimento per i futuri interventi di restauro e integrazione, nonché per la determinazione delle tecniche corrette da impiegare, ricorrendo a modalità operative compatibili e riconducibili a quelle originarie.
3. Qualora durante l'intervento di restauro emergessero elementi di importanza documentaria della storia dell'edificio, nonché di valenza identitaria non solo per la singola costruzione, ma anche per il contesto all'interno del quale si inserisce, la procedura di cantiere deve prevedere il restauro o integrazione di tali elementi.
4. Precedentemente ai lavori di coloritura, devono essere consolidate le parti di intonaco deteriorate; canalizzazioni e impianti, qualora posti in facciata, devono essere rimossi e siti sul fronte non prospettante la pubblica via. Se questo non fosse possibile per comprovate ragioni tecniche, devono essere sistemati in modo da non essere visibili.

ART. 9 Metodologie di intervento non compatibili per gli Ambiti del Centro Storico:

1. E' assolutamente vietato l'impiego di metodologie di intervento non compatibili con i paramenti murari e lapidei storici esistenti, nonché con le tecniche originariamente impiegate.

2. E' vietato il ricorso a:

- a) Sabbatura ad alta pressione dei paramenti;
- b) Malte cementizie per intonaci e stuccature;
- c) Intonachini per il rivestimento a base plastica o sintetica;
- d) Tinteggiature a base plastica e sintetica, calci eccessivamente additivate, verniciature sintetiche.

ART. 10 Criteri per conservare, ripristinare e valorizzare il valore documentario e identitario degli edifici degli Ambiti del Centro Storico

1. E' fatto divieto di:

- a) Tinteggiare e verniciare le pietre artificiali, gli elementi litocementizi, i cementi decorativi, i laterizi, i materiali lapidei e tutte quelle parti destinate *in origine* a rimanere a vista. Questi dovranno quindi essere puliti, lasciati a vista o ripristinati come in origine.
- b) Occultare, cancellare e compromettere le decorazioni dipinte a graffito, trompe l'œil, stucchi, ecc.
- c) Utilizzare prodotti vernicianti sintetici per tinteggiare gli intonaci di edifici non compromessi da precedenti pitture sintetiche.
- d) Tinteggiare parzialmente la facciata unitaria di un edificio con colori diversi, anche se appartenente a più proprietari;
- e) Ricorrere alla stuccatura o all'impiego di laterizio nella ricostruzione di paramenti lapidei a vista;
- f) Effettuare tinteggiature parziali o consolidamenti di parti pericolanti nelle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura.
- g) Rimuovere, modificare e tinteggiare senza autorizzazione gli elementi accessori delle facciate, quali ad esempio sistemi oscuranti e di chiusura.

2. Nelle aree interessate da **vincolo paesaggistico** ai sensi del **DLGS 42/2004, art. 142, c.1, lett. b**, sono da salvaguardare tutte le caratteristiche architettoniche che ne determinano il pregio paesaggistico. Sono da preservare e mantenere le finiture a paramento lapideo a vista e a rasapietra, evitando di ricorrere a intonacature. Se già presenti intonacature, sono da mantenere ricorrendo a tecniche tipologiche e coloriture tali da armonizzarsi con l'ambiente circostante. In ogni caso, sono prevalenti le apposite prescrizioni di legge.

ART. 11 Unità minime di intervento

1. Gli interventi di coloritura devono riguardare per intero tutti i fronti di un edificio, con particolare attenzione alla resa d'insieme, anche nel caso in cui le facciate in oggetto siano ricomprese all'interno di diverse proprietà (cfr. art. 8, comma 1, punto d).

2. La sostituzione, la manutenzione e il tinteggio dei serramenti esterni può avvenire in tempi diversi, a condizione che tali interventi riguardino l'intera proprietà del richiedente del fronte verso la pubblica via. Inoltre, gli interventi successivi dovranno essere identici a quelli in oggetto della precedente sostituzione.

ART. 12 Iter procedurale

1. Per quanto il tinteggio delle facciate esterne in generale sia da considerarsi come *manutenzione ordinaria*, gli interventi di coloritura delle facciate degli immobili ricadenti all'interno degli Ambiti di interesse sono sottoposti ad autorizzazione da parte delle Autorità competenti.
Inoltre gli interventi che comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, al fine di conservare l'organismo edilizio ed assicurarne le funzionalità, sono da considerare come *restauro e risanamento conservativo*, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del PRG vigente.
2. Ogni intervento attinente al presente Piano del colore e dell'arredo urbano è subordinato alla compilazione, da parte del richiedente, di apposita Domanda di Rilascio del Verbale Colore corredata da Modulo Colore, documentazione fotografica ed eventuale nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Culturali, qualora sia previsto ai sensi dell'art. 22 del DLGS 42/2004.
Tale documentazione costituisce il minimo richiesto e non limita eventuali altre rappresentazioni o documentazioni che contribuiscano a chiarire meglio intendimenti e scelte dei richiedenti. In particolare potranno essere presentati ed essere utilizzati tutti quegli elaborati di analisi richiesti per opere di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativi, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia.
3. La Domanda, vagliata dalle Autorità competenti, qualora sia ritenuta idonea, sarà seguita dal rilascio del Verbale Colore che costituirà il documento prescrittivo per gli interventi in facciata.
4. Qualora invece la Domanda sia respinta dalle Autorità competenti in quanto ritenuta non idonea, sarà l'Amministrazione stessa a proporre una o più tinte tra quelle non sature, nonché eventuali indicazioni circa le modalità di intervento. Tali indicazioni sono da ritenersi prescrittive e andranno a costituire il Verbale Colore.
5. L'Autorità competente, al fine di vagliare in maniera esaustiva la compatibilità della Domanda, può richiedere ulteriore documentazione di supporto (cfr. art. 10 comma 2).
6. Il Verbale Colore costituisce il documento ai fini dell'assentibilità dell'intervento, subordinata all'esame da parte dell'Autorità competente.

ART. 13 Il Modulo Colore

1. Il Modulo Colore contiene l'indicazione degli elementi architettonici che si intendono tinteggiare, con le tinte e i materiali esistenti e quelli proposti, nonché i dati relativi al richiedente, al professionista incaricato e all'immobile in oggetto.
2. Il Modulo Colore deve essere corredato da idonea documentazione fotografica a colori con buona risoluzione, atta a chiarire l'inserimento dell'immobile in oggetto nel suo contesto, evidenziare chiaramente le facciate interessate e gli elementi caratterizzanti i fronti.
3. Il Modulo Colore specifica i codici e le descrizioni dei colori proposti e gli eventuali accostamenti cromatici con gli elementi presenti sui fronti, nonché i materiali e la tipologia degli elementi di facciata che si intendono rinnovare o sostituire.

ART. 14 Il Verbale Colore

1. Il Verbale Colore contiene indicazioni riguardanti i parametri, i criteri adottati e le indicazioni tecniche riguardanti l'intervento in oggetto, le tinte adottate in riferimento alla Tavolozza Colori del Comune e la distribuzione delle tinte in relazione agli elementi in facciata.
2. Il Verbale Colore esplicita i dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile e gli estremi del richiedente e della Ditta esecutrice dei lavori.
3. Il Verbale Colore costituisce documentazione minima ai fini dell'assentibilità dell'intervento (cfr. art. 10).

Art. 15 Gli oggetti della scena urbana

1. Come oggetti della scena urbana si intendono pavimentazioni, recinzioni, plateatici, tettoie, segnaletica e affissioni, elementi tecnologici e tutti quegli elementi pubblici e privati che prospettano lungo la pubblica via
2. Le prescrizioni contenute nella *Tav. 12 Quadro Propositivo- Indicazioni e proposte per l'arredo urbano* sono da considerarsi prescrittive in tutti gli Ambiti di Interesse, comprese le indicazioni di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

Art. 16 Indicazioni per gli elementi tecnologici

1. Non è consentita l'installazione di antenne paraboliche all'esterno di balconi rivolti verso la pubblica via
2. Le antenne paraboliche devono essere poste sulle coperture, possibilmente sul lato verso l'interno cortile e comunque a un'altezza non superiore a quella del colmo del tetto;
3. Dove è possibile, è da preferire l'installazione di un'antenna collettiva centralizzata;
4. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni;

5. Non è consentita l'installazione delle unità esterne dei condizionatori in posizione visibile dalla pubblica via;

6. Le unità esterne dei condizionatori devono essere poste sul lato verso l'interno cortile oppure, qualora non fosse possibile, devono essere collocate in posizione opportunamente schermata: si tratta perciò dei punti maggiormente nascosti della facciata, quali la rientranza dei balconi entro l'altezza massima della ringhiera o nelle riseghe.

Art. 17 Indicazioni per la corretta collocazione della segnaletica e delle affissioni

1. E' necessario raggruppare la segnaletica su gruppi unitari, organizzati sul medesimo sostegno e con omogenee caratteristiche dimensionali e formali. Le informazioni devono essere raggruppate su opportuni totem informativi, specie in corrispondenza dei beni culturali;

2. Non è consentita l'installazione di segnaletica su elementi architettonici (balaustre, inferriate, fregi...), anche se non di pregio, nonché su alberi e elementi vegetati in genere, bensì su appositi supporti indipendenti.

Art. 18 Indicazioni per la corretta manutenzione delle fontane

1. Non è ammessa la sostituzione degli elementi degradati e delle parti in pietra con inserti in cemento o lastre in pietra lavorate a macchina. Non è consentito il ricoprimento con intonaci o rivestimento con piastrelle;

2. Per una corretta manutenzione, è necessario eliminare delle incrostazioni e delle eventuali superfetazioni o alterazioni subite nel tempo, nonché effettuare consolidamento con resine, perni, staffature. La sostituzione degli elementi degradati delle fontane in pietra deve avvenire con inserti aventi caratteristiche similari per materiale e tipo di lavorazione

Art. 19 Tende e tettoie

1. Lungo le facciate che prospettano lungo la pubblica via non è consentito applicare alcun tipo di tettoia; è possibile collocare tende in tessuto o materiale plastico di colorazione chiara, o comunque armonica con la facciata sulla quale ricadono, e a caduta verticale. Nel caso di condomini, devono essere ricomprese all'interno del medesimo progetto coordinato

2. Lungo le facciate prospettanti esclusivamente su aree private, è possibile collocare tettoie, purché in materiale plastico di colorazione chiara e in ogni caso affine alla colorazione della facciata su cui l'installazione insiste. E' possibile collocare qualunque tipo di tenda

3. E' ammesso l'impiego di tende e tettoie per la protezione di orti e altre coltivazioni, purché di colorazione verde, bianca, o comunque chiara o trasparente.

Art. 20 Muretti in pietra e recinzioni

1. Per il corretto ripristino e il rifacimento delle installazioni dei muretti a secco, è necessario riferirsi alla tecnica costruttiva locale, realizzando l'angolo di scarpa e sfalsando i giunti verticali, per migliorare la distribuzione dei carichi verticali. Nel caso di impiego di calcestruzzo o cemento per il muro di contenimento, inserire la muratura a secco come rivestimento nella parte a vista.
2. In ambiente urbano è da preferire l'impiego di reti metalliche di colore verde, se necessario ricoperte da siepi vegetali, eventualmente innestate sui tradizionali muretti a secco mantenendone le caratteristiche tipologiche, nonché adeguata manutenzione.
3. Se un edificio è sì frazionato in più proprietà, ma risponde ad una precisa unità di concetto architettonico, la coloritura e il materiale delle recinzioni e di ogni altro manufatto visibile all'esterno deve seguire l'unicità architettonica e non la proprietà. Qualora non sia verificata alcuna unità architettonica o tipologica, si potrà mantenere il carattere di differenziazione.
4. In ambiente rurale, le recinzioni di nuova realizzazione devono riferirsi alle tipologie tradizionali per caratteri dimensionali e formali. E' preferibile l'impiego di legname locale (larice, castagno).

Art. 21 Indicazioni per gli interventi di manutenzione delle pavimentazioni

1. E' fatto divieto di impiegare materiali non tipologici nei rappezzi. Se è necessario ricorrere a tali materiali, adottare le tecniche originarie di posa, consentendo una chiara lettura delle parti originali. Nell'accostare la pavimentazione a un'altra, ricorrere a materiali che presentino caratteristiche di continuità con le preesistenti.
2. E' vietato il ricorso al cemento a vista per la realizzazione delle rifiniture.

ART. 22 Aggiornamento del Piano del colore e dell'Arredo urbano

1. Il presente Piano del colore e dell'Arredo urbano potrà essere oggetto di modificazioni e revisioni, qualora la pratica applicativa e gli approfondimenti successivi portassero al suo superamento.
2. La Tavolozza Colori e le indicazioni riguardanti gli interventi all'interno degli Ambiti del Centro Storico potranno essere revisionati e aggiornati in seguito al reperimento di nuovo materiale e al rilievo di ulteriori tracce di colorazione.